



CORTE D'APPELLO DI MILANO

PRESIDENZA

Prot. n. 1455/Pres/2021

Milano, 31 gennaio 2021

Proroga delle disposizioni date con circolare 7 settembre 2020: "Ripresa dell'attività lavorativa in sicurezza".

Il Presidente reggente della Corte di Appello,

visto il decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 in tema di esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza pandemica da Covid 19 e di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti ed istanze nella vigenza della pandemia;

visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 in tema di lavoro agile nella Pubblica Amministrazione;

letta la circolare del C.S.M. del 4 novembre 2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid - Linee guida degli Uffici Giudiziari);

letta la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 che ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

letta la circolare del Ministro della Giustizia 27.1.2021 in tema di proroga dei progetti di lavoro agile;

richiamata la propria circolare del 7 settembre 2020 "Ripresa del lavoro in sicurezza";

considerato che lo stato di emergenza e le connesse misure cautelative antiviroso, come indicato nei provvedimenti sopra citati permangono attuali e che , pertanto, appare

necessario procedere secondo le linee guida indicate nella circolare del 7 settembre 2020 salvo eventuali modifiche e/o aggiunte che si renderanno necessarie;

rilevato che per quanto sopra osservato appare necessario disporre la proroga delle linee guida indicate nella circolare del 7 settembre 2020 sino al 30 aprile 2020 con riserva di rivalutare modalità e tempi di applicazione in dipendenza dell'evolversi della virosi nel distretto;

PROROGA

dal 31.1.2021 al 30 aprile 2021 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui alla circolare 7 settembre 2020 che si allega.


Si comunichi:

- a) a tutti i Presidenti di sezione e i Consiglieri della Corte
- b) al Dirigente Amministrativo e ai Direttori di Cancelleria
- c) al Procuratore Generale della Repubblica
- d) al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano
- e) al R.S.P.P.
- f) alle Organizzazioni Sindacali
- g) alla Settima Commissione del CSM.

Dispone che il presente provvedimento venga immediatamente trasmesso al Consiglio Giudiziario e pubblicato sul sito Internet della Corte di Appello.

Il presidente reggente della Corte di Appello

Giuseppe Ondei





CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRESIDENZA

Prot. n. 436/int/Pres/2020

Milano, 7 settembre 2020

Ai sigg.ri Presidenti delle Sezioni Civili e Penali
Al sig. Dirigente Amministrativo della Corte

OGGETTO: Ripresa dell'attività lavorativa in sicurezza.

Alla ripresa dell'ordinaria attività lavorativa dobbiamo continuare a confrontarci con la persistenza presenza del Covid - 19. Durante il *lockdown* le regole erano drastiche e nette ed era chiaro a tutti che cosa si dovesse fare o non fare. Ora bisognerà negoziare tra la prudenza e la necessità di non abbassare la guardia da una parte e l'esigenza di riprendere la vita lavorativa dall'altra parte. Occorre, insomma, passare dal momento dell'emergenza - che sempre porta con sé una carica energetica eccezionale - alla fatica di un tempo lungo e dilatato.

In punto ciascuno di noi dovrà essere responsabile di tante piccole scelte quotidiane e tra queste vi deve essere sicuramente quella di continuare a rispettare scrupolosamente la normativa di sicurezza anti Covid - 19.

In particolare si raccomandano le seguenti prescrizioni:

- curare il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- fare uso dei dispositivi individuali di protezione, con particolare riguardo all'utilizzo della mascherina ed alla frequente igienizzazione delle mani;
- evitare la formazione di assembramenti (in particolare in prossimità dei distributori di caffè e bevande nonché all'interno degli ascensori, dovendosi per questi ultimi rispettare la capienza massima indicata);


- avere cura che l'accesso alle aule di udienza avvenga con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nel rispetto del necessario distanziamento e in modo da evitare assembramenti;
- privilegiare l'accesso ai servizi di Cancelleria con modalità telematica e laddove sia necessario l'accesso in presenza curare che lo stesso avvenga da parte di una persona per volta, preferibilmente previo appuntamento e sempre con l'utilizzo delle misure di protezione.

Per la gestione dei procedimenti civili e penali si richiamano le indicazioni operative di cui alla circolare di questa presidenza in data 20/7/2020 (che si allega), mentre per lo svolgimento dell'attività amministrativa si richiamano le disposizioni date con la nota del Dirigente Amministrativo n. 22/2020 del 31/7/2020.

Certo della vostra preziosa collaborazione, Vi prego di voler dare sollecita diffusione della presente a tutti i magistrati e al personale amministrativo in servizio presso la Corte.

Il presidente reggente della Corte di Appello

Giuseppe Ondei



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Presidenza

Prot. 359/INT/2020

Milano 20 luglio 2020

A tutti i sigg.ri Presidenti di sezione e
a tutti i sigg.ri Consiglieri della
Corte di Appello di Milano

SEDE

OGGETTO: Indicazioni relative alle disposizioni contenute nella legge 17 luglio 2020 n. 77

Premessa

La legge 17 luglio 2020, n. 77 (pubblicata nel suppl.ord. alla Gazzetta Uff. n. 180 del 18/07/2020 – serie generale), ha convertito con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'art. 221 della legge citata intitolato "Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale" così dispone nei primi due commi:

1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale».
2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10”.

I commi da 3 a 10 disciplinano, tra l'altro, alcune modalità di trattazione dei processi civili e penali di seguito riassunte.

I procedimenti civili

Con riguardo ai procedimenti civili, la legge n. 77/2020 nel convertire con modifiche il d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto "rilancio"), ha reintrodotto, fino al 31 ottobre 2020, la possibilità, in periodo Covid-19 finora utilizzata dalla maggior parte delle sezioni di questa Corte con riferimento alle cause fissate per precisazione conclusioni, di sostituire con il "deposito telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni", le "udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti", stabilendo altresì che in tal caso "il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte" ed "assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte" (in difetto del quale si provvede ai sensi dell'art. 181, 1° comma, c.p.c.), e che "entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento" ciascuna delle parti può presentare "istanza di trattazione orale" (art. 221, 4° comma, del d.l. nel testo risultante dopo la conversione in legge).

Considerata la tempistica prevista dalla norma, si segnala l'opportunità che i Presidenti delle sezioni dispongano fin d'ora, prima dell'inizio del periodo feriale, la "trattazione scritta" dei procedimenti che ritengano di trattare con tali modalità, almeno per quelli fissati nelle udienze del prossimo mese di settembre.

I commi 6 e 7, poi, prevedono che la partecipazione alle udienze civili di una o più parti possa avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza dovendo, però, la parte partecipare solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore; lo svolgimento dell'udienza deve, in ogni caso, avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. Il giudice, inoltre, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice si svolga mediante collegamenti audiovisivi ma con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario. Infine il comma 8 prevede che in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del CTU ai sensi dell'art. 193 cpc il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

I processi penali

Il comma 9 legge cit. così dispone: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146 - bis e 147 -bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146 -bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n.271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento".

Fino al **31.10.2020**, pertanto, le udienze penali con imputati (o condannati) detenuti (anche per altra causa) si possono celebrare, con il consenso (espresso personalmente o per mezzo di procuratore speciale) delle parti, a mezzo della piattaforma Teams per il collegamento con il luogo di detenzione dell'imputato (condannato).

Acquisito il consenso, la data e l'orario dell'udienza tenuta con detta modalità devono essere previamente comunicati ai difensori dell'imputato (condannato), che possono decidere di partecipare sia in udienza sia presso l'istituto carcerario ove si trova l'imputato (condannato).

La presenza nell'ufficio giudiziario, infatti, riguarda esclusivamente il Collegio giudicante (per la Corte d'Appello), il Procuratore Generale ed il Cancelliere, mentre i Difensori dell'imputato (condannato) detenuto possono partecipare sia in udienza sia presso l'istituto carcerario.


In ogni caso le modalità impiegate devono salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Tenuto conto che, allo stato, la traduzione dei detenuti e la gestione degli stessi nelle celle del palazzo di giustizia (utilizzate dalla Corte di Appello, dal Tribunale ordinario, dall'Ufficio GIP e dal Tribunale di Sorveglianza) in attesa di essere portati in udienza comportano notevoli problemi sanitari (le suddette

celle possono ospitare in condizioni di sicurezza sanitaria al massimo 40 detenuti) con inevitabili ricadute negative sui tempi di svolgimento delle udienze, si invitano i presidenti dei collegi a voler agevolare i collegamenti audiovisivi a distanza e a segnalare al Magrif del settore penale dott. Andrea Pirola eventuali criticità riscontrate nel funzionamento dei computer posizionati nelle aule di udienza e/o nei collegamenti a distanza.

Il Presidente Coordinatore del settore civile

Domenico Piombo



Il Presidente Vicario della Corte di Appello

Presidente coordinatore del settore penale

Giuseppe Ondej

